

MINISTERO DELLA SALUTE

ALL.3

DECRETO 29 marzo 2010

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2009/130/CE. (10A07286)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 1° settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa legge sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006, 15 novembre 2006, 5 aprile 2007, 21 novembre 2007, 23 gennaio 2008 e 2 aprile 2008 pubblicati rispettivamente nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel Supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006; nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007,

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 29 maggio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 22 novembre 2008, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 132 del 10 giugno 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 256 del 3 novembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 257 del 4 novembre e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2009, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE, 2007/22/CE, 2007/53/CE, 2007/54/CE, 2007/67/CE, 2008/14/CE, 2008/42/CE, 2008/88/CE, 2008/123/CE, 2009/6/CE e 2009/36/CE;

Vista la direttiva 2009/129/CE della Commissione del 9 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la direttiva 2009/130/CE della Commissione del 12 ottobre 2009, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;

Acquisiti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 61929 del 13 dicembre 2009 e n. 2805 del 26 gennaio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato III della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni, e' modificato secondo quanto previsto nell'allegato, parte integrante, del presente decreto.

Art. 2

1. A decorrere dal 15 luglio 2010 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della comunita' e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

Art. 3

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 marzo 2010

Il Ministro della salute: Fazio

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 347

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

23.06.2010

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

10:09:04

Stampa

Chiudi


L'Allegato III, Parte Prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) al numero d'ordine 8, nella colonna «b», il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 nell'allegato II», è sostituito dal testo che segue:

«Derivati per sostituzione dell'azoto della p-fenilendiammina e loro sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione dei derivati che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 dell'allegato II»;

b) dopo il numero d'ordine 8 viene inserito il seguente numero d'ordine 8 a:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
	b	c	d	e	f
«8 a	p-fenilendiammina e suoi Sali (5) N. CAS 106-50-3 EINECS 203-404-7 p-Phenylenediamine HCl N. CAS 624-18-0 EINECS 210-834-9 p-Phenylenediamine sulfate N. CAS 16245-77-5 EINECS 240-357-1	Coloranti di ossidazione per tinture dei capelli. a) uso generale b) uso professionale		a) e b) Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 2 % calcolato in base libera.	a) Può dare una reazione allergica. Contiene diamminobenzeni . Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Oppure a) Può dare una reazione allergica. Contiene fenilendiammine . Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. b) Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati .» oppure b) Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati .»



c) al numero d'ordine 9, nella colonna «b», il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II» è sostituito dal testo che segue:

«Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui al numero d'ordine 9a nel presente allegato e delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II»;

d) dopo il numero d'ordine 9 viene inserito il seguente numero d'ordine 9 a:

Numero d'ordine	Sostanze	Campo di applicazione e/o uso	Restrizioni		Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
			Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«9 a	2,5-Toluendiammina e suoi sali (1) N. CAS 95-70-5 EINECS 202-442-1 Toluene-2,5-diamine sulfate N. CAS 615-50-9 EINECS 210-431-8	Coloranti di ossidazione per tinture dei capelli a) uso generale b) uso professionale. e)		a) e b) Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata ai capelli non deve superare il 4 % calcolato in base libera	a) Può dare una reazione allergica. Contiene diamminotolueni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Portare guanti adeguati. b) Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione allergica. Portare guanti adeguati . »

e) nel numero d'ordine 14, la concentrazione massima autorizzata dello 0,3 % nel prodotto cosmetico finito, di cui alla colonna «d», e il paragrafo a), della colonna «f» sono cancellati .

